

L'AUTORITA' DELLE COMUNICAZIONI

L'arbitro che non c'è

La sollecitazione da parte della Corte costituzionale	1) La sentenza n.466 del 2002 nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art.3, comma 7, della legge Maccanico contiene un chiaro, anche se implicito rilievo nei confronti dell'Autorità delle comunicazioni. Forse un'attuazione più sollecita dell'art. 3, comma 7, della legge Maccanico sarebbe spettata proprio all'Autorità
Garanzia del Diritto all'informazione	L'Autorità ha per legge il compito fondamentale e delicatissimo di garantire in materia l'attuazione dei diritti dei cittadini. Tra questi diritti, il diritto fondamentale è il diritto all'informazione che si realizza con la piena attuazione del principio pluralistico
Funzioni di vigilanza poco esercitate	È innegabile che, per legge, l'Autorità delle comunicazioni (oltre ad una serie di poteri regolamentari ed amministrativi) ha importanti compiti di vigilanza e controllo sul sistema della comunicazione che fino a questo momento, proprio questi ultimi e delicatissimi compiti) sono stati poco esercitati
Finita la fase di rodaggio	. L'Autorità ormai funziona da 4 anni e non sono più ammissibili giustificazioni collegate al primo impianto.
Procedimenti d'ufficio	Infine non risulta che sia attivato con frequenza, come in altre Autorità il controllo e la vigilanza d'ufficio che è l'unica in grado di dare effettiva tutela ai cittadini e ai soggetti più deboli che non hanno spesso i mezzi e le capacità tecniche per impostare i ricorsi.
Controllo sulle concentrazioni	Gli accertamenti su tutta la materia "antitrust" sono ancora molto arretrati. Fermi al 1997
Pubblicità	Il controllo sistematico sul rispetto delle regole in materia pubblicitaria e il problema degli sforamenti, più volte denunciati, (e si tratta di decine di milioni

	Euro) non ha trovato finora nell'Autorita' un riferimento certo, ufficiale, sistematico, pubblico e controllabile.(Valori in gioco 200 milioni di Euro)
Spot isolati	Gli spot isolati non sono eccezionali, come dovrebbero, ma la assoluta normalita nelle partite di calcio.
Telepromozioni	Ben due pareri del Consiglio di Stato, richiesti dalla stessa Autorita', hanno dichiarato illegittima la pratica di conteggio delle Telepromozioni (stima 150 milioni di euro) e non vengono tratte le immediate e dovute conseguenze.
Il pluralismo politico	I dati sul pluralismo politico stentano ad uscire, il sito ufficiale dell' Agcom contiene, in forma difficilmente leggibile i soli dati del settembre 2002, mentre in Francia i bollettini del CSA offrono dati continui, progressivi e facilmente leggibili da tutti sulle presenze dei partiti e degli esponenti politici nella televisione pubblica e privata.
I dati di ascolto AUDITEL	Gli stessi controlli sul sistema di rilevazione degli ascolti (Auditel) stenta a decollare, cosi' come stenta tutta la materia di attuazione delle direttive comunitarie che tanto e giustamente interessa ai produttori
Il conflitto d'interessi	E non dimentichiamo che la legge sul conflitto di interessi, ancora ferma in Parlamento, affida proprio a questa Autorita', considerata come Autorita' indipendente, i controlli piu' delicati.
Gli obblighi sulla produzione	Il controllo sull'applicazione della legge n.122 del 1998 non e' chiaro, tempestivo ed efficace, nei confronti di RAI e di Mediaset
. Interessi in gioco colossali	In questa materia gli interessi in gioco sono colossali (centinaia di milioni di euro) e se non esiste un garante-arbitro credibile e incisivo il diritto all'informazione ne riesce vanificato

(Scheda esercizio funzioni)

A)POTERI NORMATIVI

Potere regolamentare per stabilire i criteri e le modalità di rilascio delle concessioni e autorizzazioni in materia di attività radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi (art. 1, c. 6, lett. c, n.5, l. 249/97 e art. 19 e 22, d.P.R.318/97).	Esercitato, tra le altre, con delibera n. 78/97 del 1° dicembre 1998, “Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri”, delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, “Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione delle frequenze”, delibera n. 217/99 del 22 settembre 1999, “Disposizioni in materia di licenze individuali”, delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, “Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione”, delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, “Modifiche alla delibera n. 410/99, recante: <<Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione>>”, delibera n. 467/00/CONS, del 19 luglio 2000, “Disposizioni in materia di autorizzazioni generali”, in G.U. 8 agosto 2000, n. 184, delibera n. 657/00/CONS, del 4 ottobre 2000, “Disposizioni in materia di licenze individuali”, in G.U. 24 ottobre 2000, n. 249, delibera n. 715/00/CONS del 9 novembre 2000, “Rilascio di autorizzazioni per la sperimentazione dei sistemi punto-multipunto nella banda 40,5-42,5 Ghz”, in G.U.19 dicembre 2000, n. 295, delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, “Procedure per l’assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto”, in G.U. 19 dicembre 2000, n. 295, delibera n. 1/01/CONS del 10 gennaio 2001, “Assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione”, in G.U. 12 febbraio 2001, n. 35.
Potere regolamentareposizioni dominanti per disciplinare i provvedimenti e i procedimenti necessari per impedire o eliminare il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo,i quali in particolare debbono assicurare la notifica dell’apertura dell’istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell’istruttoria, il potere dell’Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili l’istruttoria stessa (art.2, c. 5, l. 249/97).	Esercitato con delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, “Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, in G.U., s.g., n. 119 del 24 maggio 1999.
Potere regolamentare per l’attuazione	Esercitato, tra le altre, con delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di

della disciplina sulla parità di accesso al mezzo radiotelevisivo per la comunicazione politica nei periodi elettorali e non <i>(art. 1, c. 6, lett. b, n. 9, l. 249/97, art. 4, commi 2, 3, 6 e 11, cart. 5, comma 1, art. 7, comma 1 e art. 8, comma 2, l. 28/2000).</i>	informazione nei periodi non elettorali”, in G.U. 1° luglio 2000, n. 152, delibera n. 472/00/CSP del 27 settembre 2000, “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nei comuni di Daiano, Don, Levico Terme, Valda nella Provincia autonoma di Trento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige previste per il giorno 12 novembre 2000”, delibera n. 475/00/CSP del 5 ottobre 2000, “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nella Regione autonoma Sicilia previste per il giorno 26 novembre 2000, delibera n. 253/01/CSP del 23 marzo 2001, “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001”, in G.U. 26 marzo 2001, n. 71, delibera n. 254/01/CSP del 28 marzo 2001, “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 13 maggio 2001”, in G.U. 30 marzo 2001, n. 75, delibera n. 389/01/CSP dell’11 maggio 2001, “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia fissate per il giorno 10 giugno 2001”, in G.U. 17 maggio 2001, n. 113, delibera N. 390/01/csp DELL’11 MAGGIO 2001, “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione del Presidente della Regione siciliana fissata per il giorno 24 giugno 2001”, in G.U. 18 maggio 2001, n. 114.
Individuazione dell’ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e delle modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo (art 1, c. 6, lett. a, n. 11 e art. 5, c. 5, l. 249/97 e art. 22, d.P.R. 318/97).	Esercitato con delibera n. 2/99/CIR del 4 agosto 1999, “Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1998”, delibera n. 8/00/CIR del 1° agosto 2000, “Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1999”.
Determinazione degli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio (art. 1, c. 6, lett. a, n. 4, l. 249/97 e art. 2, c. 2, d.l. 15/99).	Esercitato con delibera n. 216/00/CONS del 7 aprile 2000, “Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato”. Correlativi provvedimenti finalizzati al rispetto degli obblighi di legge sono stati adottati con delibera n. 578/00/CONS del 12 settembre 2000, “Attuazione della delibera n. 216/00/CONS: <<Sanzioni e diffide alle società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a.>>” e con delibera n. 656/00/CONS del 4 ottobre 2000, “Attuazione della delibera n. 216/00/CONS: <<Nuove sanzioni e ulteriori diffide alle società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a.>>”.
Potere regolamentare per la disciplina	Questa competenza non risulta esercitata.

dei casi esperibilità da parte degli utenti di ricorso avverso le interruzioni del servizio pubblico di telecomunicazioni (art. 1, c. 6, lett. a, n. 10, l. 249/97).	
Regolamenti attuativi delle disposizioni di legge in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite (art.1, c. 6, lett. b, n. 5, l. 249/97).	Esercitato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite”, in G.U. n. 183 dell’8 agosto 2001.
L’Autorità garantisce, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti, l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione (art. 1, c. 6, lett. c, n. 2, l. 249/97).	Esercitato con delibera n. 14/00/CIR del 21 dicembre 2000, “Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell’offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000”, in G.U. 24 gennaio 2001, n. 19.
Disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro (art. 1, c. 11, l. 249/97).	Esercitato con delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001, “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni”, in G.U. 11 aprile 2001, n. 85, delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002.
Potere regolamentare per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni (art. 1, c. 6, lett. b, n. 3, l. 249/97).	Questa competenza non risulta esercitata.
Potere regolamentare per disciplinare l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della legge 249/97 (art. 1, c. 6, lett. a, n. 5, l. 249/97).	Esercitato con delibera 237/00/CONS del 19 aprile 2000, “Modifica e integrazione del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria e semplificazione della comunicazione di sistema relativa all’esercizio 1999”, delibera n. 194/01/CONS del 3 maggio 2001, “Modifica ed integrazione del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria”, in G.U. 19 maggio 2001, n. 115, suppl. ord. n. 121, delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”.
Potere di elaborare e approvare i piani di assegnazione delle frequenze radioelettriche (art. 1, c. 6, lett. a, n. 2, l. 249/97).	Esercitato con delibera n. 68/97 del 30 ottobre 1998, “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”, delibera n.105/99 del 14 luglio 1999, “Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”, delibera n. 95/00/CONS del 23 febbraio 2000, “Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”.
	Esercitato con delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999, “Lista degli

Potere regolamentare inerente all'obbligo di diffusione in chiaro di eventi di grande rilevanza sociale.	eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili”, delibera n. 172/99 del 28 luglio 1999, “Rettifica alla delibera n. 8/99 <<Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili>>”
Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione radiotelevisiva via satellite compresa quella in forma codificata (art. 3, c. 10, l. 249/97).	Esercitato con delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, “Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi”, delibera n.131/01/CONS, “Disposizioni in materia di autorizzazioni per servizi via satellite”, in G.U. 3 maggio 2001, n. 101.
Regolamenti di organizzazione e funzionamento, per la gestione amministrativa e contabile, per il trattamento giuridico ed economico del personale.	Esercitato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, “Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico e economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, “Approvazione del codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, delibera n. 157/99 del 20 luglio 1999, “Modificazioni ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale”.

B) POTERI AMMINISTRATIVI

Fissazione dei parametri per la determinazione delle tariffe di telefonia vocale (artt 1 e 2 l. 481/95, art. 1, c. 6, lett. c, n. 14 e 4, c. 9, l. 249/97 e art. 7, c. 2, d.P.R. 318/97)	Esercitato, tra le altre, con delibera n. 101/99, del 25 giugno 1999, “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione di meccanismi concorrenziali, delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999, “Introduzione delle tariffe a tempo”, delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, “Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, delibera n. 286/99 del 28 ottobre 1999, “Disposizioni in materia di tariffazione telefonica”, delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, “Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia”, delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, “Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider portabilità)”, delibera n.1/00/CIR del 15 febbraio 2000, “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999”, deliberazione n. 236/00/CONS del 20 aprile 2000, “Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di price cap”, delibera n. 310/00/CONS del 24 maggio 2000, “Variazione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia”, delibera n. 389/00/CONS, del 12 luglio 2000, “Determinazione di condizioni economiche per l’offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.”, in G.U., 20 luglio 2000, n. 168, delibera n. 847/00/CONS dell’11 dicembre 2000, “Revisione dei valori del sistema di <<price cap>> di cui alla delibera n. 171/99”, in G.U. 30 dicembre 2000, n. 303
---	--

Definizione di criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni secondo criteri di non discriminazione (art. 1, c. 6, lett. a, n. 7, l. 249/97 e art. 22, d.P.R. 318/97).	Esercitato, tra le altre, con delibera n. 3/99/CIR del 7 dicembre 1999, "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)", delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", delibera n. 3/00/CIR del 28 marzo 2000, "Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portabilità", delibera n. 217/00/CONS del 7 aprile 2000, "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99", delibera n. 7/00/CIR del 1° agosto 2000, "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", in G.U. 9 agosto 2000, n. 185, delibera n. 8/01/CIR del 16 maggio 2001, "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di <<carrier preselection>>: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste", in G.U. 12 giugno 2001, n. 134.
Disciplina delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni (art. 1, c. 6, lett. a, n. 8, l. 249/97 e art. 22, d.P.R. 318/97).	Esercitato con delibera n.2/00/CIR, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi" e con delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", in G.U. 28 marzo 2000, n. 73.
Determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni (art. 1, c. 6, lett. a, n. 13, l. 249/97 e art. 11, d.P.R. 318/97).	Esercitato, tra le altre, con delibera n. 1/99/CIR del 29 luglio 1999, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", delibera n. 6/00/CIR, dell'8 giugno 2000, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", in G.U. 21 luglio 2000, n. 169.
Regolazione dell'interazione organizzata tra il fornitore del servizio o prodotto o il gestore di rete e l'utente implicante acquisizione di informazioni dall'utente nonché utilizzazione delle informazioni relative agli utenti (art. 1, c. 6, lett. b, n. 5, l. 249/97).	Questa competenza non risulta esercitata.
Emanazione di direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun operatore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività (art. 1, c. 6, lett. b, n. 2, l. 249/97).	Questa competenza non risulta esercitata.

--	--

C) POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Potere di vigilare sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e di verificare che non si determini un loro superamento anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche (art. 1, c. 6, lett. a, n. 15, l. 249/97).	Questa competenza non risulta esercitata.
Potere di vigilare sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa (art. 1, c. 6, lett. b, n. 1, l. 249/97).	Questa competenza e la successiva non sono state esercitate, salvo quanto specificato nel paragrafo che segue, tratto dalla Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro 2001: "Pur non rilasciando più licenze, secondo quanto previsto dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che ha riportato nell'ambito del Ministero delle comunicazioni tale attività, permane in capo all'Autorità non solo la competenza di vigilare sul singolo operatore e verificare il rispetto degli obblighi di licenza da parte degli stessi, ma anche e soprattutto spetta all'Autorità di valutare le modalità di fornitura al pubblico dei servizi e prodotti nei vari settori di mercato. In tal senso [...] l'Autorità ha adottato la delibera n. 152/02/CONS che, tra le varie disposizioni, disciplina le modalità di verifica delle condizioni di offerta al pubblico da parte dell'operatore notificato, al fine di garantire una maggiore trasparenza nelle modalità di offerta dei servizi di telecomunicazioni".
Potere di vigilare sulle modalità di distribuzione dei medesimi servizi e prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità (art. 1, c. 6, lett. b, n. 3, l. 249/97).	Si veda quanto detto in riferimento alla competenza precedente.
Verifica delle norme poste a presidio dei minori nel settore radiotelevisivo anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 1, c. 6, lett. b, n. 6, l. 249/97).	Per quanto riguarda gli aspetti legati al monitoraggio relativo all'area "Garanzie dell'utenza", l'Autorità ha svolto attività di accertamento e verifica delle norme in ambito televisivo riferibili a tale area, esaminando circa 120 presunte ipotesi di violazione, gran parte in materia di tutela dei minori. Questa competenza si è tradotta inoltre in una attività di studio e di ricerca nel settore.
Potere di vigilare sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute	Questa competenza non risulta esercitata.

nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa (art. 1, c. 6, lett. b, n. 7, l. 249/97).	
Verifica del rispetto degli obblighi contemplati nella convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e degli obblighi previsti in tutte le altre convenzioni che siano stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 6, lett. b, n. 10, l. 249/97).	Questa competenza non risulta esercitata.
Potere di vigilare sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini (art. 1, c. 6, lett. b, n. 11, l. 249/97).	Questa competenza non risulta esercitata.
Potere di verifica sulla conformità della pubblicazione e della diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa ai criteri contenuti nell'apposito regolamento che l'Autorità stessa provvede a emanare (art. 1, c. 6, lett. b, n. 12, l. 249/97).	Questa competenza non risulta esercitata.
Potere di vigilanza sull'andamento e l'evoluzione dei mercati nei settori delle comunicazioni sonore e televisive , anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento (art. 2, c. 4, l. 249/97).	Questa competenza non risulta esercitata.
Potere di vigilanza sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri (art. 2, c. 19, l.	Questa competenza non risulta esercitata.

249/97).	
----------	--

D) POTERI PARAGIURISDIZIONALI

Potere di sanzionare l'inosservanza delle prescrizioni (di legge, della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza, dell'Autorità medesima) in ordine alle trasmissioni di comunicazione politica, ai messaggi politici autogestiti e, in periodo elettorale, ai programmi di informazione (art. 15, l. n. 515/1993, art. 1, c. 6, lett. a, n. 9, l. 249/97 e art. 10, l. n. 28/2000).	L'Autorità è chiamata a garantire, nei periodi ordinari e di campagna elettorale, il rispetto delle norme sull'accesso ai mezzi di comunicazione dettate, oltre che dalla legge n. 515/93, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 in tema di <i>par condicio</i>. Tale legge determina obblighi riguardanti sia le emittenti private (verso le quali si applicano provvedimenti regolatori, discendenti dalla legge n. 28/2000, emanati dall'Autorità), sia la concessionaria pubblica (la cui condotta è disciplinata da appositi regolamenti della Commissione bicamerale di vigilanza parimenti scaturenti dalla citata norma generale). Essa comporta, in caso di inadempienze o infrazioni, l'apertura di specifici procedimenti sanzionatori. Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo, effettuata nel corso dell'anno 2001 sulla programmazione televisiva nazionale e sulle pubblicazioni, sono state svolte le seguenti attività istruttorie: a) controlli sulle pubblicazioni effettuate dai quotidiani e periodici (apertura di 87 procedimenti istruttori). b) controlli sulla programmazione dell'emittenza televisiva nazionale (apertura di 85 procedimenti istruttori). Inoltre, nel periodo maggio 2001-aprile 2002 l'Autorità ha continuato a svolgere i compiti previsti per la tutela del pluralismo politico e della parità di accesso ai mezzi di comunicazione con riferimento sia all'emittenza radiotelevisiva sia alla stampa quotidiana e periodica. L'Autorità, dopo aver provveduto a completare le istruttorie avviate in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del senato della Repubblica e per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 13 maggio 2001, in 4 casi ha deliberato l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, l. 249/97 per inottemperanza agli ordini dell'Autorità.
Potere di accertare l'effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e di adottare i conseguenti provvedimenti (art. 1, c. 6, lett. c, n. 8 e art. 2, c. 7-9-11, l. 249/97).	Competenza non esercitata per la parte concernente l'effettivo riscontro di posizioni dominanti vietate e la conseguente irrogazione di sanzioni. Ma si confrontino in merito, tra le altre, la delibera n.365/00/CONS del 13 giugno 2000, "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97", la delibera n.3/00/CONS dell'11 gennaio 2000, "Avvio dell'istruttoria Stream/Telepiù", la delibera n. 846/00/CONS del 6 dicembre 2000, "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97", la delibera n. 28/01/CONS del 16 gennaio 2001, "Procedimento di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS:<<Avvio dell'istruttoria>>".
Potere di dirimere le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni (art. 1, c. 6, lett. a, n. 9, l. 249/97).	Questa competenza non risulta esercitata.

Potere sanzionatorio in ordine al mancato rispetto delle norme in tema di affollamenti pubblicitari e di posizionamenti della pubblicità (art. 12 D.M. 581/93, art. 3, l. 122/98 e art. 6, comma 2, delibera 538/01/CSP).	Sono state monitorate le emittenti televisive nazionali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tmc (dal 24 giugno 2001 denominata La 7) e Tmc 2 (quest'ultima dal 1° maggio 2001 trasmette la programmazione di Mtv). Per ciascuna di queste emittenti sono stati monitorati e conteggiati gli eventi pubblicitari al fine di verificare il rispetto delle norme circa gli "affollamenti pubblicitari" e i "posizionamenti della pubblicità". Inoltre, sono stati avviati 51 procedimenti in tema di violazioni alle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione.
Ricorsi avverso le interruzioni del servizio dei gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni (art. 1, c. 6, lett. a, n. 10, l. 249/97).	Questa competenza non risulta esercitata.
Verifica del rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica (art.1, c. 6, lett. b, n. 8, l. 249/97).	Per il periodo maggio 2001 – aprile 2002 sono pervenute sette richieste di esercizio del diritto di rettifica da parte di soggetti privati, procedibili ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 27 marzo 1992 recante il <<Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato>>. Tra tali richieste, in due casi l'Autorità ha riconosciuto esistente la lesione degli interessi morali e materiali del richiedente, determinata da notizie contrarie a verità, ordinando la trasmissione di comunicati rettificativi secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, mentre per altri cinque casi è stata disposta l'archiviazione, in quanto non sussistevano i presupposti per l'esercizio del diritto previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 nonché dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 225".
Tentativo obbligatorio di conciliazione e interventi in materia di contenzioso nelle controversie tra utente, o categoria di utenti, ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze ovvero tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra di loro (art. 1, c. 11, l. 249/97).	Relativamente al contenzioso tra organismi di telecomunicazioni operanti nel mercato della telefonia fissa, sono state trattate, nel periodo maggio 2001-aprile 2002, undici controversie. Di queste, due si sono concluse con il raggiungimento di un accordo tra le parti; Otto controversie si sono al contrario concluse con un verbale di mancata conciliazione tra le parti, non essendo successivamente pervenuta alcuna richiesta congiunta di definizione della controversia. Una controversia, avente ad oggetto l'accesso disaggregato alla rete locale, è stata definita dall'Autorità adottando, con delibera, un atto vincolante tra le parti. In materia di contenzioso tra utenti e organismi di telecomunicazioni, nel periodo compreso tra maggio 2001 e aprile 2002 sono pervenute 1015 istanze da parte di utenti e consumatori, un dato che conferma sostanzialmente quello dell'anno precedente. L'Autorità, dopo aver provveduto a interessare il Nucleo di polizia postale e delle comunicazioni, ha richiesto alle società interessate la produzione di tutta la documentazione necessaria ad accertare la sussistenza di eventuali comportamenti contrari alla tutela degli utenti e alla loro libertà di scelta tra i servizi forniti da diversi operatori. In

	merito all'attivazione delle offerte "Teleconomy 24", "Teleconomy No Stop" e "Formula Vantaggio", l'Autorità, con delibera n. 342/01/CONS del 2 agosto 2001, ha contestato alla società Telecom Italia s.p.a. la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, per le modalità di promozione e attivazione delle suddette offerte, diffidandola dal proseguire in tale comportamento. A seguito della ricezione di ulteriori segnalazioni da parte di utenti che lamentano l'attivazione non richiesta delle offerte, è stato aperto un procedimento sanzionatorio volto a verificare la mancata ottemperanza di Telecom Italia alla diffida. Relativamente al contenzioso tra organismi di telecomunicazioni operanti nel mercato della telefonia mobile sono state trattate due controversie, entrambe aventi ad oggetto il valore del <i>roaming</i> offerto dagli operatori aventi notevole forza di mercato ai nuovi entranti. L'intervento dell'Autorità ha fatto sì che le parti raggiungessero un accordo commerciale. Nell'ambito dell'attività relativa al contenzioso tra operatori di telecomunicazioni ed utenti, sono pervenute 97 istanze da parte di utenti, aventi ad oggetto richieste di riconoscimento di quanto dovuto a titolo di indennizzo, nonché denunce di violazioni di legge con richiesta di applicazione delle relative sanzioni.
Potere di accertare la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 103/1975, e di richiedere alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili (art. 15, l. 515/1993, art. 1, c. 6, lett. c, n. 10, l. 249/1997 e l. 28/2000).	Questa competenza non risulta esercitata